



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente

**BANDO PER N. 3 TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA**

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali"*;

VISTO il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1
(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 3 (tre) laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria per la durata di 18 mesi, a decorrere dal 24 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 73, d.l. 69/2013.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3 **(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013.
3. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
4. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
5. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
6. Il periodo di formazione può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
7. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
8. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4 **(Esito ed effetti del tirocinio)**

1. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 5 **(Modalità e termine di presentazione delle domande)**

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre **le ore 24:00 del 22 dicembre 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica unica del Ministero della Giustizia**, raggiungibile all'indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.

2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Dott. Arturo Edoardo Mazzuca al seguente recapito email: ae.mazzuca@giustizia-amministrativa.it.

Articolo 6 (Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente di questo Tribunale.

3. Ai candidati ammessi allo *stage* verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di candidatura, con l'indicazione del giorno fissato per la stipula dell'accordo, ai fini dell'avvio del periodo formativo.

4. La graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario, nonché pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Articolo 7 (Pubblicazione del bando)

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione dedicata al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria "Bandi di tirocinio", al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/bandi-di-tirocinio-tar-reggio-calabria>, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".

2. La Segreteria Generale curerà gli adempimenti per la pubblicazione e provvederà a comunicarlo ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri, Palmi e Messina, ai Dipartimenti di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Messina e al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria.

Articolo 8 (Trattamento dati)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, si informa che gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per finalità legate alla procedura di selezione ed ai connessi adempimenti.

2. Informiamo che i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e che verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza.

3. Comuniciamo, inoltre, che si potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE n. 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendosi al Designato del trattamento, Dott. Pasquale Alvaro, Dirigente del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, all'indirizzo postale della sede legale in Viale G. Amendola 8/B – 89123 Reggio Calabria, o all'indirizzo mail: tarrc-segprotocolloamm@ga-cert.it, o all'indirizzo mail: p.alvaro@giustizia-amministrativa.it, tutti indirizzi presso i quali è reperibile.

Reggio Calabria, lì 31/10/2022

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Criscenti